

ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DELIBERAZIONE N. 14

OGGETTO: totalizzazione dei periodi assicurativi.

IL CONSIGLIO DI INDIRIZZO E VIGILANZA

(Seduta dell'11 luglio 2006)

VISTO l'articolo 3, comma 4, del decreto legislativo 30 giugno 1994 n. 479, modificato dall'articolo 23 della legge 15 maggio 1997, n. 127;

VISTO l'articolo 1, comma 1, lettera d) della legge n. 243 del 2004, che conferisce delega a disciplinare la totalizzazione dei periodi assicurativi, prevedendo di *"rivedere il principio della totalizzazione dei periodi assicurativi estendendone l'operatività anche alle ipotesi in cui si raggiungano i requisiti minimi per il diritto alla pensione in uno dei fondi presso cui sono accreditati i contributi"*;

TENUTO CONTO dell'Ordine del Giorno del 13 dicembre 2005, con cui il CIV ha invitato gli Organi istituzionali a valutare la rilevanza sociale - e a recepire in via legislativa - una serie di problematiche connesse all'applicazione della normativa sulla totalizzazione così come prevista dal testo della legge delega;

VISTO il decreto legislativo n. 42 del 2 febbraio 2006, emanato in applicazione della legge n. 243/2004 e recante disposizioni sulla totalizzazione ai fini della pensione di vecchiaia e anzianità, all'esercizio del diritto, alle modalità di liquidazione del trattamento, al pagamento dei trattamenti, alla ricongiunzione per gli iscritti agli enti costituiti ai sensi del decreto legislativo n. 103/1996;

VISTA la direttiva del 2 marzo 2006 del Ministero del lavoro e delle politiche sociali;

TENUTO CONTO della circolare n. 69 del 9 maggio 2006, con cui l'Istituto ha dettato le disposizioni applicative per il conseguimento della pensione di

vecchiaia, di anzianità, di inabilità e della pensione ai superstiti, specificando le modalità di accertamento del diritto e di liquidazione delle pensioni totalizzate;

TENUTO CONTO della Relazione istruttoria, predisposta dalla Commissione prestazioni, che fa parte integrante della presente deliberazione,

DELIBERA

di invitare gli Organi di gestione ad attivarsi per:

1. ricercare la soluzione alle problematiche normative segnalate dal CIV inerenti, tra l'altro:

- l'applicazione di istituti correlati al trattamento erogato quali l'integrazione al trattamento minimo, il diritto alle maggiorazioni sociali e all'assegno al nucleo familiare,
- l'omogeneizzazione degli istituti normativi,
- la legittimazione passiva;

2. definire linee di intervento organizzative, finalizzate a:

- sviluppare adeguate procedure informatiche che consentano il collegamento in rete di tutti gli Enti interessati e l'aggiornamento del Casellario dei lavoratori attivi e del Casellario dei pensionati;
- determinare i costi di gestione per le tipologie di servizi posti a carico dell'Istituto attraverso la predisposizione di una rendicontazione contabile specifica;
- promuovere, con il Ministero del Lavoro e con gli Enti interessati, la stipula di una convenzione che disciplini in maniera univoca tutti gli aspetti connessi all'applicazione della normativa, compresi quelli economici;
- monitorare costantemente la quantità delle domande pervenute e delle prestazioni erogate, per consentire un'analisi tempestiva dei connessi fenomeni.

Visto:

IL SEGRETARIO
(L. Neroni)

Visto:

IL PRESIDENTE
(F. Lotito)

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE N. 14 DELL'11.07.2006

CONSIGLIO DI INDIRIZZO E VIGILANZA

Commissione prestazioni

RELAZIONE ISTRUTTORIA

OGGETTO: totalizzazione dei periodi assicurativi

1) Premessa

Il CIV, con proprio Ordine del Giorno del 13 dicembre 2005, allegato alla presente, ha prospettato agli Organi istituzionali la presenza di alcune problematiche meritevoli di attenzione e di riflessione relative alla totalizzazione dei periodi assicurativi.

La Commissione Prestazioni ha continuato l'azione di monitoraggio sulle modalità di applicazione della citata normativa.

Al riguardo la Commissione ha esaminato, con l'ausilio del Direttore Centrale Prestazioni, gli atti amministrativi relativi all'iter applicativo della norma sulla totalizzazione, costituiti dalla:

- Direttiva del 2 marzo 2006 del Ministero del lavoro e delle politiche sociali;
- Circolare INPS n. 69 del 9 maggio 2006.

Dai lavori della Commissione è emersa la presenza di ulteriori problematiche, che si aggiungono a quelle segnalate nell'allegato Ordine del Giorno e che per la gran parte risultano non ancora prese in considerazione.

2) Applicazione di istituti correlati al trattamento erogato

a) Integrazione al trattamento minimo

Il decreto legislativo n. 42/2006, emanato in applicazione della delega contenuta nella legge n. 243/2004, non contiene alcun riferimento a tale istituto.

In base all'articolo 4 del citato decreto, la misura del trattamento a carico degli enti previdenziali pubblici è determinata sulla base delle regole vigenti per la liquidazione del trattamento effettuato esclusivamente con le regole del sistema contributivo.

Il sistema contributivo non prevede l'attribuzione dell'integrazione al trattamento minimo e quindi, coerentemente, tale istituto non trova riscontro nell'ambito delle norme sulla totalizzazione.

La direttiva ministeriale prevede, tuttavia, che le quote di pensione sono liquidabili con i sistemi di calcolo previsti dal proprio ordinamento, nel caso di:

- quota di prestazione a carico di una forma previdenziale pubblica, per la quale sono stati raggiunti i requisiti minimi richiesti per ottenere la pensione autonoma;
- quota di pensione a carico di enti privatizzati con requisito contributivo maturato pari o superiore a quello minimo richiesto per il conseguimento del diritto a pensione.

In tali casi le quote di pensione potrebbero essere calcolate o con il sistema retributivo o con quello misto.

Nei casi previsti dalla direttiva ministeriale sorge il problema delle modalità di calcolo delle quote di integrazione al trattamento minimo, accertato che nel caso delle quote di pensione definite con il sistema di calcolo retributivo o con quello misto sussiste il diritto all'integrazione.

Sorge altresì il problema delle modalità con cui suddividere l'eventuale integrazione al trattamento minimo tra le varie gestioni che hanno a carico le quote pensionistiche totalizzate.

Analogamente resta da chiarire con quali modalità viene determinata la quota di pensione non cumulabile con il reddito da lavoro dipendente od autonomo, nel caso in cui si debba applicare il regime di incumulabilità.

b) Maggiorazioni sociali e assegno al nucleo familiare

Rimane altresì da chiarire se agli aventi diritto alle pensioni liquidate in regime di totalizzazione spettino le maggiorazioni sociali e gli assegni per il nucleo familiare.

Ove spettino tali prestazioni, occorre definire le modalità di imputazione contabile alle varie gestioni pensionistiche interessate dalla totalizzazione.

c) Omogeneizzazione di istituti normativi

In sede di applicazione della nuova normativa è stata sottolineata la presenza dei seguenti problemi:

1. mancata omogeneizzazione tra le possibilità di totalizzazione offerte dalla legge n. 233/90 e quanto stabilito dal decreto ministeriale, in tema di totalizzazione.

La presenza, infatti, di contributi nel Fondo lavoratori dipendenti, ad esempio 5 anni e 11 mesi, e di altrettanti contributi nella gestione dei lavoratori autonomi consente, sulla base della legge n. 233/90, il conseguimento di una prestazione cumulando le due contribuzioni, ma le stesse contribuzioni non possono invece essere totalizzate con altre gestioni, ove venisse utilizzata la norma delegata;

2. mancata previsione nella normativa della totalizzazione di alcune deroghe già presenti nell'ordinamento (possibilità di raggiungere i 40 anni di contribuzione considerando la contribuzione figurativa);

3) Ulteriori problematiche

a) Convenzione con gli Enti

L'applicazione della normativa sulla totalizzazione richiede la stipula di convenzioni con tutti gli Enti interessati.

È necessario, peraltro, che si addivenga ad un'unica convenzione, che riguardi tutti gli Enti, siano essi pubblici che privatizzati.

Per tale motivo si ritiene che i contenuti di tale convenzione debbano essere definiti in collaborazione con il Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale.

b) Costi dei servizi offerti

Di particolare interesse risulta la problematica, non ancora regolamentata, relativa ai costi che l'Istituto dovrà sostenere per l'applicazione della norma.

Il decreto legislativo prevede infatti che l'Istituto effettui, in ogni caso, il pagamento delle prestazioni liquidate sulla base della totalizzazione, anche quando non vi siano quote di pensione a carico del medesimo.

Connesso a tale problema vi è lo stato di attuazione del Casellario dei lavoratori attivi e l'implementazione del Casellario dei pensionati.

c) Legittimazione passiva

La Commissione ha sottolineato il rischio concreto che l'Istituto si possa trovare esposto alle azioni legali attivate dai pensionati che hanno fruito della totalizzazione dei periodi assicurativi, sia per periodi a carico delle gestioni amministrative dall'Istituto, sia per periodi contributivi a carico di altre casse.

Il rischio appare ben definito, soprattutto in considerazione degli analoghi riflessi legati al contenzioso che sta avendo la normativa relativa all'invalidità civile.

4) Conclusioni

La Commissione reputa opportuno sollecitare gli Organi di gestione ad attivarsi sia per trovare una soluzione alle problematiche di carattere normativo sopra richiamate sia per definire un progetto organico che contenga linee di intervento organizzative mirate a:

- sviluppare adeguate procedure informatiche che consentano il collegamento in rete di tutti gli Enti interessati e l'aggiornamento del Casellario dei lavoratori attivi e del Casellario dei pensionati;
- determinare i costi di gestione per le tipologie di servizi che sono a carico dell'Istituto attraverso la predisposizione di una specifica rendicontazione contabile;
- promuovere, con il Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale e con gli Enti interessati, la stipula di una convenzione che disciplini in maniera univoca tutti gli aspetti connessi all'applicazione della normativa, compresi quelli economici;
- monitorare costantemente la quantità delle domande pervenute e delle prestazioni erogate, per consentire un'analisi tempestiva dei connessi fenomeni.

14 giugno 2006

ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE

ORDINE DEL GIORNO

OGGETTO: totalizzazione dei periodi assicurativi

IL CONSIGLIO DI INDIRIZZO E VIGILANZA

(Seduta del 13 dicembre 2005)

VISTO l'articolo 1, comma 1, lettera d) della legge n. 243 del 2004, che conferisce delega a disciplinare la totalizzazione dei periodi assicurativi, prevedendo di *"rivedere il principio della totalizzazione dei periodi assicurativi estendendone l'operatività anche alle ipotesi in cui si raggiungano i requisiti minimi per il diritto alla pensione in uno dei fondi presso cui sono accreditati i contributi"*;

VISTO il comma 2, lettera o) del medesimo articolo, in cui sono indicati i criteri della delega, prevedendosi di *"ridefinire la disciplina in materia di totalizzazione dei periodi assicurativi, al fine di ampliare progressivamente le possibilità di sommare i periodi assicurativi previste dalla legislazione vigente, con l'obiettivo di consentire l'accesso alla totalizzazione sia al lavoratore che abbia compiuto il sessantacinquesimo anno di età sia al lavoratore che abbia complessivamente maturato almeno quaranta anni di anzianità contributiva, indipendentemente dall'età anagrafica, e che abbia versato presso ogni cassa, gestione o fondo previdenziale, interessati dalla domanda di totalizzazione, almeno cinque anni di contributi. Ogni ente presso cui sono stati versati i contributi sarà tenuto pro quota al pagamento del trattamento pensionistico, secondo le proprie regole di calcolo. Tale facoltà è estesa anche ai superstiti di assicurato, ancorché deceduto prima del compimento dell'età pensionabile"*;

VISTA la sentenza n. 61 del 1999 della Corte Costituzionale, che ha censurato la mancanza, nel nostro ordinamento di uno strumento alternativo alla ricongiunzione, che potesse consentire – senza oneri per l'interessato - di far valere ai fini pensionistici tutte le posizioni contributive possedute aventi qualsiasi consistenza;

VISTO lo schema di decreto legislativo predisposto in attuazione della delega conferita dal citato articolo 1, comma 1, lettera d) della legge n. 243 del 2004;

VISTA la presa di posizione della XI Commissione permanente della Camera dei Deputati – Lavoro pubblico e privato – che, nella seduta del 9 novembre 2005, ha espresso parere favorevole alla emanazione del decreto legislativo alla condizione di sostituire, per renderlo in linea con quanto previsto dalla legge delega, con le parole “di durata non inferiore ai cinque anni” le parole “di durata non inferiore ai sei anni” relativamente al periodo contributivo minimo richiesto per la utilizzazione della totalizzazione;

VISTO che il Consiglio dei Ministri nella seduta del 24 novembre 2005, ha, con propria deliberazione, rinviato alle Camere il testo del Decreto legislativo senza tenere conto delle modifiche richieste dalle Commissioni parlamentari a motivo della impossibilità di reperire le risorse finanziarie aggiuntive che si sarebbero rese necessarie con l'accoglimento delle modifiche richieste e della necessità di rispettare il dettato dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione;

CONSIDERATO che nella normativa relativa alla liquidazione delle pensioni in regime internazionale, le convenzioni e le norme comunitarie prevedono, ai fini della totalizzazione, l'utilizzo di tutte le contribuzioni accreditate;

ACCERTATO che nello schema di decreto delegato sono previsti requisiti anagrafici e contributivi di accesso alla totalizzazione meno favorevoli rispetto a quelli previsti dalla normativa vigente, relativamente all'età di accesso alla pensione di vecchiaia per le donne (e per altri lavoratori, che per la peculiarità del lavoro svolto, continuano ad avere età pensionabili più basse rispetto a quelle generalmente previste) e relativamente al diritto all'accesso alla pensione di vecchiaia con una minore contribuzione, così come richiesto per alcune categorie di lavoratori;

ACCERTATO che occorre fornire più certezze previdenziali a coloro che, in ragione di precarie condizioni di salute, acquisiscono il diritto alla pensione di inabilità o all'assegno di invalidità;

CONSIDERATO che, nel rispetto dei criteri indicati nella delega, il decreto legislativo in approvazione dovrebbe porsi in linea sia con i principi generali dell'ordinamento pensionistico, sia con le indicazioni della Corte Costituzionale, anche per prevenire possibili filoni di contenzioso,

INVITA

gli Organi istituzionali a valutare la rilevanza sociale e a recepire in via legislativa le problematiche sotto evidenziate:

- reperire le risorse finanziarie aggiuntive necessarie a rivedere il periodo contributivo minimo richiesto per esercitare la possibilità di totalizzare i periodi assicurativi;

- rivedere i requisiti anagrafici e contributivi di minor favore previsti dallo schema di decreto legislativo per l'utilizzo della totalizzazione;
- prevedere la totalizzazione anche per il diritto all'assegno di invalidità;
- ribadire per la pensione di inabilità il diritto all'applicazione delle maggiorazioni convenzionali per il calcolo della prestazione;
- coordinare la nuova normativa sulla totalizzazione con quella del cumulo dei periodi assicurativi prevista dall'articolo 1 del D. Lgs. N. 184 del 1997 per i lavoratori i cui trattamenti pensionistici sono liquidati esclusivamente con il sistema contributivo;
- reintrodurre, quanto indicato dalla legge delega, in merito al calcolo del pro quota da parte di ogni ente "secondo le proprie regole" in luogo dell'unico sistema di calcolo contributivo previsto nella norma delegata;
- rendere possibile la totalizzazione anche per coloro che sono già titolari di pensione autonoma nel caso in cui tale gestione non sia interessata al nuovo istituto;
- consentire la totalizzazione anche agli iscritti al "fondo di previdenza per le persone che svolgono lavori di cura non retribuiti derivanti da responsabilità familiari";
- rivedere le modalità di erogazione della pensione totalizzata affidata dal decreto legislativo esclusivamente all'INPS (anche nelle fattispecie in cui l'Istituto risulta del tutto estraneo al processo di totalizzazione) mentre la legge delega affidava tale prerogativa a ciascun ente.

Visto:
IL SEGRETARIO
(L. Neroni)

Visto:
IL PRESIDENTE
(F.Lotito)